

1. PREMESSA

La presente relazione si accompagna al *disegno di legge annuale di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*, come prescritto dall'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dalla legge 29 luglio 2003, n. 229 (*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione per l'anno 2001*).

Con l'approvazione della legge n. 229 del 2003 è stata impressa alla legislazione vigente una svolta verso la semplificazione dei rapporti tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione ed è stata avviata la drastica riduzione delle leggi vigenti.

La nuova disciplina mira a fornire a cittadino e imprese un unico strumento di facile consultazione di tutta la normativa relativa a singole materie: il codice.

La nuova tecnica adottata è quella del "riassetto normativo", che interviene in ciascuna delle materie indicate annualmente dal Governo come prioritarie. Il Governo è, infatti, chiamato ad approvare preventivamente un "programma di priorità di interventi" nell'ambito del quale è definito, con il contributo di tutti i Ministeri, l'indirizzo programmatico governativo in tema di semplificazione e riassetto normativo.

Lo strumento del testo unico "misto", che si limitava ad elencare le norme primarie e secondarie esistenti in un dato settore, è sostituito dal "codice", concepito come strumento tendenzialmente esaustivo, in cui devono essere raccolte, riunendole in un'unica cornice normativa tutte le norme primarie che regolano le singole materie, eliminando quelle obsolete, nonché innovandole, secondo principi e criteri direttivi "generali" (ispiratori di tutti i codici) e "specifici" (relativi alle singole materie).

Il nuovo articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dalla legge n. 229/2003, individua principi e criteri direttivi "generali", ai quali tutti i codici dovranno ispirarsi. Tra questi assumono un particolare rilievo, in quanto finalizzati allo sviluppo delle attività economiche e all'accrescimento della competitività del sistema-paese:

- l'eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino interessi pubblici di particolare rilevanza;
- la sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, nulla osta e similari, che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa, con denunce di inizio di attività;
- la determinazione dei casi in cui la mancata comunicazione di un provvedimento di diniego equivalga ad accoglimento dell'istanza rivolta alla pubblica amministrazione.

Gli interventi di riassetto normativo sono strutturati secondo un modello “a cascata”. In attuazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle deleghe previste dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, sono poi adottati i decreti legislativi attuativi di quelle deleghe e, se necessario, regolamenti governativi, emanati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nel nuovo sistema i regolamenti di delegificazione, che sono stati gli strumenti principali, insieme ai testi unici, della semplificazione procedimentale attuata a partire dall’entrata in vigore della legge n. 59/97, assumono un rilievo marginale, in quanto, almeno tendenzialmente, rappresentano soltanto una delle eventuali fonti normative di semplificazione.

I primi settori per i quali la legge n. 229/2003 ha previsto che si procedesse al riassetto normativo per il tramite della codificazione sono: la produzione normativa, la semplificazione e la qualità della regolazione; la sicurezza del lavoro; le assicurazioni; gli incentivi alle attività produttive; la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari; la tutela dei consumatori; la metrologia legale; l’internazionalizzazione delle imprese; l’informatizzazione delle strutture pubbliche e della documentazione amministrativa; la disciplina del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nella presente relazione si dà conto dello stato di attuazione degli interventi di riassetto normativo previsti dalla legge n. 229/2003, dell’adozione delle misure telematiche di semplificazione previste sempre dalla legge n. 229/2003, della residua attività di semplificazione procedimentale attuata attraverso regolamenti di semplificazione, nonché delle altre attività relative a temi connessi alla semplificazione e al riassetto normativo che sono in corso di svolgimento sia a livello nazionale, sia a livello internazionale.

Le informazioni di seguito riportate si riferiscono al periodo successivo al 25 febbraio 2003, data dell’invio al Parlamento della precedente relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. RIASSETTO NORMATIVO E MISURE TELEMATICHE DI SEMPLIFICAZIONE

2.1. Riassetto normativo in attuazione della legge 29 luglio 2003, n. 229

Codice della produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione. Ai fini dell’esercizio della delega prevista dall’articolo 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229, prorogata al 9 settembre 2005 dal comma 7 dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, sono stati conclusi i lavori per la ricognizione tecnica della normativa in materia di produzione normativa,

semplificazione e qualità della regolazione, ed è stata ultimata una prima stesura della normativa delegata, con la previsione di disposizioni specifiche anche per il riassetto e la razionalizzazione normativa in materia di analisi dell'impatto della regolamentazione. Il testo dello schema di codice sarà a breve diramato alle altre amministrazioni ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Codice della sicurezza sul lavoro. E' in fase di avanzata elaborazione il codice relativo alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, che il Governo è stato delegato ad adottare entro il 9 marzo del 2005, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 229 del 2003. L'intervento di riassetto normativo è diretto a innalzare la qualità e la sicurezza del lavoro. Alla realizzazione di tale obiettivo si perverrà armonizzando tutta la normativa vigente in materia e identificando un nucleo intangibile di norme individuato facendo riferimento alle direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro.

Codice delle assicurazioni. In attuazione della delega prevista articolo 4 della legge n. 229 del 2004, prorogata al 9 settembre 2005 dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2003, n. 186, in data 16 luglio 2004, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il codice delle assicurazioni private, che realizza la codificazione delle norme in materia di condizioni di accesso e di esercizio dell'impresa assicurativa e di correttezza e trasparenza delle assicurazioni nei rapporti con i consumatori.

In meno di quattrocento articoli sono esposti i principi e le regole che, a livello di norma primaria, conformano l'ordinamento assicurativo e sostituiscono circa un migliaio di norme espressamente abrogate, nella prospettiva della sostanziale esaustività della disciplina contenuta nel codice e della sua tendenziale stabilità nel tempo, che è di per sé strumento di riduzione dei costi a carico delle imprese e degli operatori.

La riduzione ad unità del complesso dei testi legislativi in materia assicurativa realizza ampiamente le condizioni di semplificazione del quadro normativo, ponendosi in linea con gli obiettivi di competitività dell'industria assicurativa e di protezione degli interessi degli assicurati.

Il codice opera una semplificazione delle procedure di accesso all'attività d'impresa assicurativa e delle norme che regolano l'assicurazione per la responsabilità civile auto. La semplificazione opera anche al livello delle fonti secondarie, che saranno interamente sostituite da nuove disposizioni conformi alle norme del codice.

Codice degli incentivi alle attività produttive. Il testo dello schema di decreto legislativo di riassetto normativo in materia di incentivi alle attività produttive, previsto dalla delega di cui all'art. 5 della l.

229/2003, il cui termine di scadenza è stato prorogato al 9 settembre 2005 dalla recente legge 27 luglio 2004, n. 186, è in avanzata fase di elaborazione.

Conformemente ai principi e criteri direttivi, in base ai quali si prevede la delegificazione delle disposizioni in esame ed il rinvio alla legislazione regionale delle materie di competenza, lo schema di decreto legislativo (c.d. “codice degli incentivi”), si caratterizza per essere un codice particolarmente “snello” (nell’attuale formulazione consta di alcune decine di articoli), che reca principi generali per la successiva normativa di attuazione, statale e regionale.

Tra le principali innovazioni proposte si segnala l’istituzione, da parte dell’autorità competente, di uno strumento integrato di agevolazioni (S.I.A.), per la disciplina organica ed armonica dei singoli interventi.

Codice dei prodotti alimentari. L’articolo 6 della legge 229/2003 prevede che entro tre anni dall’entrata in vigore della legge e, quindi, entro il settembre 2006, il Governo adotti un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari. Il codice è nella fase di elaborazione iniziale.

Codice del consumo. In attuazione dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è in fase di avanzata elaborazione il codice che opera il riassetto delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori, che dovrà essere emanato entro il 9 marzo 2005.

L’esigenza di raccogliere in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di tutela del consumatore non era stata finora soddisfatta, pur essendo stata segnalata da gran parte degli esperti del settore e degli enti esponenti degli interessi dei consumatori.

La lacuna è divenuta più evidente e l’intervento del Legislatore si è rivelato indifferibile in considerazione delle politiche comunitarie di protezione dei consumatori, ribadite anche di recente dalla Commissione europea nella Comunicazione relativa agli anni 2002-2006, e dei suggerimenti emersi nell’ambito della cultura giuridica, economica e politica.

La necessità di riordinare e armonizzare la normativa in materia di tutela dei consumatori e degli utenti trova solide giustificazioni anche nelle teorie economiche e commerciali sui processi di acquisto e di consumo.

Nell’elaborazione del codice del consumo si sta tenendo conto di teorie e modelli concettuali propri della letteratura economica sul comportamento del consumatore. La stessa struttura del codice è ispirata ai modelli sul processo di acquisto del consumatore, che ne evidenziano le principali fasi in una logica sequenziale. Tali fasi, recepite dalle norme contenute nel codice, sono quelle volte a favorire l’educazione e l’informazione del consumatore nel momento iniziale del

processo, cioè all'emergere dei bisogni e desideri di acquisto; quelle che tutelano il consumatore nella fase delicata della raccolta di informazioni da fonti istituzionali, commerciali, personali ed empiriche; quelle che sostengono razionalità e trasparenza dei processi valutativi sulle alternative di scelta; quelle tese a garantire la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni d'acquisto, d'uso e di consumo.

Pertanto, le disposizioni principali del codice del consumo riguardano: i principi di educazione, informazione e pubblicità in materia, volti a consentire al consumatore di ottenere una corretta conoscenza dei prodotti sul mercato; il regime della circolazione di beni e servizi; la sicurezza e qualità dei prodotti, con particolare riguardo ai temi della responsabilità per prodotti difettosi, della certificazione di qualità, della garanzia legale di conformità e della garanzia commerciale per i beni di consumo; l'individuazione delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e l'accesso alla giustizia da parte delle medesime.

Il codice rende fruibile la complessa normativa in materia da parte degli addetti e non addetti ai lavori nelle fasi di contenzioso e di tutela, e assume anche funzione deterrente rispetto a comportamenti commercialmente o legalmente scorretti a danno dei consumatori.

Codice della metrologia legale. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 229 del 2003 è in corso di definizione il codice volto al riassetto delle disposizioni concernenti la materia della metrologia legale, finalizzato al riordino e all'adeguamento della normativa vigente ai mutamenti del mercato e all'evoluzione del progresso tecnologico.

Nell'ambito del codice si opera una semplificazione procedurale al fine di ridurre, ove possibile, gli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore.

In particolare, il codice disciplina la materia relativa alle unità e agli strumenti di misura legali, operando un riassetto della normativa relativa ai controlli metrologici, con particolare riguardo alle procedure per la valutazione della conformità e alle verifiche degli strumenti di misura; sono disciplinate le competenze degli organismi nazionali di metrologia.

Il decreto legislativo in questione provvederà anche ad adeguare la legislazione alla normativa comunitaria introdotta dalla direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli strumenti di misura, da recepire entro il 30 aprile 2006.

Codice dell'internazionalizzazione delle imprese. Il decreto legislativo di riassetto normativo in materia di internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art. 9 della legge n. 229/2003, che dovrà essere emanato entro il 9 marzo 2005, raccoglierà in un unico contesto normativo le molteplici

disposizioni che oggi hanno sede in diversi atti normativi e che danno luogo frequentemente a difficoltà interpretative per gli operatori di settore.

I lavori della commissione costituita per la redazione dell'articolato si sono conclusi e si sta ora procedendo ad un ultimo coordinamento formale in vista della diramazione alle altre amministrazioni per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Codice recante "Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione". Il 14 maggio 2004 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge n. 229 del 2003, relativo all'istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione

Il sistema pubblico di connettività risponde all'esigenza di garantire l'interconnessione fra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, in aderenza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Già la legge 15 marzo 1997, n. 59 aveva affidato all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (adesso Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione – CNIPA) il compito di stipulare contratti-quadro che regolassero i rapporti fra le singole amministrazioni e i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati, in tal modo dando origine alla Rete unitaria per la pubblica amministrazione (RUPA), il cui fine essenziale è di garantire che i sistemi informativi pubblici siano fra loro interconnessi¹ ed interoperabili².

Più di recente, lo sviluppo della rete internet e la maggiore autonomia delle Regioni e degli enti locali hanno condotto le amministrazioni territoriali a sviluppare infrastrutture telematiche, rendendo in tal modo necessario assicurare l'omogeneità delle strutture informatiche centrali e locali, al fine di una completa circolarità delle informazioni e dei servizi al cittadino. A tale fine sono dettate le norme del codice in esame, che si propongono, inoltre, l'obiettivo di realizzare un sistema pubblico di connettività (SPC) utilizzabile anche dalla rete internazionale, che collega non soltanto le strutture all'estero del Ministero degli esteri, ma anche tutti gli uffici delle pubbliche amministrazioni italiane all'estero (ospedali, ICE, ENIT, Istituti di cultura, ecc.).

¹ L'interconnessione rende tecnicamente possibile lo scambio di dati tra diversi sistemi informativi, attraverso apparati di telecomunicazione applicati a sistemi informativi interoperabili.

² L'interoperabilità è l'idoneità di due o più sistemi informatici di colloquiare fra loro, che viene raggiunta adottando standard progettuali e costruttivi compatibili. Essa rappresenta il presupposto della interconnessione.

Codice delle pubbliche amministrazioni digitali. In fase avanzata di elaborazione è anche il codice delle pubbliche amministrazioni digitali, che sarà emanato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 229/2003.

Il codice promuove la progressiva e crescente informatizzazione dell'attività amministrativa, disponendo la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni finalizzata ad un uso efficace e strategico degli strumenti informatici e dell'ICT (Information and Communication Technology) e disciplinando l'uso delle informazioni elettroniche e digitali in possesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire la fruibilità e l'accesso.

Le regole contenute nel codice consentiranno un rilevante aumento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni ed una maggior facilità di partecipazione dei cittadini alla gestione della "cosa pubblica" e pongono le basi per la c.d. "e-democracy", in cui le nuove tecnologie diventano strumento per un più ampio esercizio di diritti civili e politici, consentendo il superamento di ostacoli tradizionali, quali ad esempio quelli costituiti dalle barriere architettoniche per i disabili.

In tale contesto, il codice definisce con maggior precisione il valore giuridico del documento informatico e della firma digitale, oltre che delle comunicazioni per posta elettronica, sia nei rapporti interprivati che nell'ambito dei procedimenti amministrativi, con un notevole risparmio di costi per l'intera collettività.

Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In attuazione dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è in corso l'attività istruttoria per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con riferimento a tutte le materie ricomprese nei criteri di delega.

A tale fine sono state costituite Commissioni *ad hoc*, delle quali sono componenti anche rappresentanti della magistratura contabile e amministrativa, articolate in sottocommissioni, che hanno concluso la prima fase di lavoro, caratterizzata da una attività essenzialmente ricognitiva delle norme e da una contestuale verifica delle abrogazioni necessarie.

2.2 Misure telematiche di semplificazione ai sensi della legge 29 luglio 2003, n. 229

La legge di semplificazione per il 2001 (legge 29 luglio 2003, n. 229), oltre a deleghe per la redazione di codici e a modifiche puntuali della legislazione vigente, contiene alcune disposizioni concernenti "misure telematiche" finalizzate alla semplificazione normativa e amministrativa.

L'articolo 16 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, del **registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese**. Lo schema di decreto del

Presidente del Consiglio, con cui sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito, è stato sottoposto di recente al vaglio politico della Conferenza Unificata. Anche in relazione al parere differenziato di Regioni (contrarie) ed enti locali (favorevoli), lo schema di decreto è in corso di ulteriore elaborazione.

L'articolo 17 ha previsto che il Dipartimento della funzione pubblica istituisca una **banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni**.

A tale scopo nel mese di gennaio 2004 è stata predisposta un'ipotesi di capitolato tecnico e di bando per l'affidamento, tramite gara pubblica, della realizzazione e gestione della banca dati per il triennio 2003-2005.

La banca dati, di cui è stato consegnato e installato il data base il 1° marzo 2004, permette alle pubbliche amministrazioni (centrali, enti pubblici non economici, Università, Agenzia dei segretari comunali e provinciali) di evitare di fornire *ex novo* i dati sul proprio personale al Dipartimento della funzione pubblica ogniquale volta la normativa vigente disponga degli adempimenti formali. Basterà inserire, attraverso un'immissione on line, le informazioni una prima volta, per poi comunicare esclusivamente gli aggiornamenti a cadenza periodica. Tra i dati da inserire nel sistema vi sono anche quelli che attualmente devono essere allegati ad ogni richiesta di reclutamento (art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), alle comunicazioni inerenti le dotazioni organiche (art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) e alle note che le amministrazioni inviano al Dipartimento della funzione pubblica per segnalare il personale collocato in mobilità o le vacanze di organico su cui è stata attivata la mobilità (articoli 34 e 34-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Le modalità di coinvolgimento delle amministrazioni interessate al progetto saranno definite in una direttiva del Ministro per la funzione pubblica, attualmente in corso di predisposizione, rivolta alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici, alle Università e all'Agenzia dei segretari comunali e provinciali, nell'ambito della quale saranno indicati i principi, i contenuti, le procedure e le scadenze per l'uso della banca dati sul personale delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di dare attuazione all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, che prevede la **consultazione in via telematica degli atti normativi**, un apposito Servizio per la trasparenza dell'attività normativa del Governo, istituito nell'ambito dell'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede dal mese di febbraio 2004 alla gestione e all'aggiornamento del sito internet della Presidenza del Consiglio (www.governo.it), con riguardo all'attività di produzione normativa del Governo.

In particolare, è stato attivato uno sportello telematico (trasparenzanormativa@governo.it) attraverso il quale cittadini e associazioni di categoria, professionali e degli utenti, possono richiedere informazioni o chiarimenti sull'attività normativa in genere e sulle iniziative normative del Governo in particolare.

Lo sportello riceve una media di venti e-mail al giorno alle quali il Servizio fornisce risposta entro la giornata lavorativa di ricezione del messaggio. Al suddetto sportello si accede dalla homepage del sito www.governo.it cliccando sulla voce "Contatti", collocata in alto a destra della pagina di apertura del sito.

Il Servizio provvede altresì all'inserimento sul sito www.governo.it dei provvedimenti normativi approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, utilizzando una banca dati creata allo scopo di contenere tutti i testi normativi varati dal Governo nel corso della legislatura. La pubblicazione di tali provvedimenti avviene a seguito dell'apposizione del visto da parte del Capo dello Stato e comunque prima che i provvedimenti stessi siano pubblicati in altri siti istituzionali, quali quelli della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Sono poi in corso di realizzazione ulteriori misure volte a dare attuazione all'articolo 18 della legge n. 229/2003. I progetti in questione concernono l'avvio di due nuove linee di attività.

La prima linea di attività è finalizzata a rendere maggiormente intelligibili le norme per i cittadini e gli operatori.

Il progetto è principalmente mirato alla "comunicazione legislativa", che non si identifica con l'informazione, ma presuppone lo svolgimento anche di attività, consistenti nella decodificazione del messaggio normativo e, cioè, nella rielaborazione del testo normativo utilizzando un linguaggio semplice e chiaro che sia di immediata comprensione per la collettività, senza tradire lo spirito e la *ratio* della legge

Lo scopo della comunicazione legislativa è quello di "superare" il testo legislativo traducendone le forme giuridiche in espressioni intelligibili per il cittadino medio, utilizzando metodi analoghi a quelli della pubblicità commerciale.

La seconda linea di attività di cui è stata proposta la sperimentazione concerne la pubblicazione sul sito www.governo.it degli schemi dei provvedimenti normativi del Governo.

L'iniziativa, presentata recentemente a tutte le amministrazioni, è volta a porre i cittadini e le associazioni di categoria, professionali e degli utenti, nelle condizioni non solo di essere informati sull'iter formativo degli atti normativi attraverso la pubblicazione di brevi sintesi ma anche di fornire un contributo personale alla preparazione dei provvedimenti medesimi.

La proposta intende dare attuazione alla disposizione contenuta nella seconda parte del primo periodo dell'articolo 18, comma 1, che prevede che la consultazione in via telematica dei

provvedimenti governativi da parte del cittadino non si esaurisca nella semplice facoltà della Presidenza del Consiglio dei Ministri di garantire la conoscibilità dei suddetti provvedimenti, ma contempli anche la statuizione di « forme di partecipazione » alla fase di gestazione delle norme dei destinatari.

Infine, l'articolo 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229, che ha previsto che i **dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile**, nonché delle **sentenze e le altre decisioni di tali giudici**, siano rese accessibili anche sul sito istituzionale delle autorità emananti ha trovato attuazione nell'ambito dei siti www.giustizia-amministrativa.it, per la giustizia amministrativa, e www.corteconti.it, per la giustizia contabile.

2.3 Codice in materia di protezione dei dati personali

Pur non essendo stato emanato ai sensi di una legge annuale di semplificazione, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) assume una particolare valenza semplificatoria e di riassetto, avendo ricondotto ad unità una materia trasversale che interessa sia il settore pubblico, sia il settore privato.

Il codice è stato emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 127 del 2001, che ha previsto l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni "connesse", al fine di coordinarvi le norme vigenti e di apportarvi le integrazioni o le modificazioni necessarie.

Il codice, che reca alcune nuove disposizioni direttamente connesse al quadro comunitario ed internazionale, ha operato una significativa semplificazione normativa, in quanto ha ridotto del 30 per cento circa delle disposizioni vigenti in materia.

Il codice si compone di tre parti che contengono rispettivamente:

- 1) disposizioni generali, riguardanti le regole sostanziali della disciplina del trattamento dei dati personali;
- 2) disposizioni particolari per specifici trattamenti ad integrazione o ad eccezione delle disposizioni generali di cui al numero 1);
- 3) disposizioni relative alle azioni di tutela dell'interessato e al sistema sanzionatorio.

Il codice è ispirato al principio del pieno mantenimento delle garanzie per i diritti e le libertà fondamentali della persona, rafforzate nel testo in un'ottica di massima semplificazione degli adempimenti per le imprese e pubbliche amministrazioni.

3. DELEGIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE

L'attività di semplificazione normativo-procedurale, realizzata in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 20 della legge n. 59/1997, ed in coerenza con le linee guida tracciate dalla normativa generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, ha interessato più di cento procedimenti previsti dalle leggi n. 59/1997, n. 191/1998, n. 50/1999 e n. 340/2000.

Di seguito si fornisce una sintetica elencazione delle semplificazioni procedurali realizzate o in corso di elaborazione successivamente al 25 febbraio 2003, data dell'invio al Parlamento della precedente relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

3.1. Delegificazione in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 194 del 19 agosto 2004 il dPR 17.6.2004, n. 217 recante il regolamento che modifica il d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, che estende anche agli agrotecnici l'esenzione dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, già prevista dal citato decreto per altre categorie di professionisti.

Tale intervento normativo ha adeguato l'ordinamento alla sentenza del TAR del Lazio n. 6914/2002, passata in giudicato, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal Collegio nazionale degli agrotecnici e annullato il d.P.R. n. 290/2001.

Inoltre, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 198 del 24 agosto 2004 il dPR 2.7.2004, n. 224, recante il regolamento che modifica il d.P.R. n. 358/2000 in materia di immatricolazione, passaggi di proprietà e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

In relazione ad esigenze maturate in ambito comunitario, il provvedimento ha modificato l'ambito di applicazione del citato d.P.R. n. 358 del 2000, che disciplina lo "sportello telematico dell'automobilista", estendendo la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, nonché ai passaggi di proprietà, a tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con la sola esclusione delle immatricolazioni di veicoli nuovi,

importati attraverso canali non ufficiali, da paesi terzi extracomunitari o non rientranti nell'ambito dello spazio economico europeo, dei veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno degli Stati esclusi, nonché delle registrazioni di proprietà di veicoli nuovi importati dai medesimi paesi.

E' stato poi approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2004, in via preliminare, un regolamento recante integrazioni al d.P.R 22 marzo 2000, n. 120, e al d.P.R 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Il regolamento integra due regolamenti di semplificazione emanati ai sensi della legge n. 59/1997 (all. 1, n. 19) e della legge n. 50/1999 (all. 2, n. 4). Le modifiche proposte rispondono all'esigenza di semplificare il quadro normativo vigente, regolando in modo uniforme procedimenti dello stesso tipo svolti da diversi uffici della medesima amministrazione.

Alcuni altri procedimenti previsti dall'allegato 1 alla legge n. 59/1997 sono in fase istruttoria ai fini dell'emanazione dei relativi provvedimenti di semplificazione. Si tratta del procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (n. 13 dell'allegato 1) e il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (n. 112-*nonies* dell'allegato 1).

3.2. Delegificazione in attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50

E' in stato di avanzata elaborazione uno schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al trasferimento di proprietà degli aeromobili (n. 49 dell'allegato 1 alla legge n. 50/1999).

La semplificazione in questione consentirà di avviare un percorso di adeguamento delle norme codicistiche, ormai datate, ad una realtà come quella dell'aviazione civile profondamente modificata da una costante evoluzione tecnologica.

Al fine di rendere maggiormente efficace e celere il raggiungimento del risultato finale a vantaggio degli operatori del settore e di ridurre ulteriormente oneri, costi e adempimenti da parte dell'utenza, lo schema prevede anche indicazioni semplificative relative all'organizzazione del lavoro e alle strutture istituzionalmente preposte alla tenuta del registro degli aeromobili.

Infine, è stata avviata l'istruttoria relativa alla semplificazione del procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato, prevista al n. 16 dell'allegato 1 alla legge n. 50/1999.